



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE,
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RILIEVO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ufficio di Gabinetto

e p.c.

Segretariato generale

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Antonio Mezzera

firmato digitalmente

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Francesco Targia

firmato digitalmente

(in sostituzione)



CORTE DEI CONTI

Via Baiamonti, n. 6 - 00195 Roma | tel. 0638764791 - 0638764808

email: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

MLPS Gabinetto Ministro 28 Registro Ufficiale.I.0014354.30-07-2020

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Oggetto: d.m. 23 luglio 2020, n. 87, conferimento a Alessandra Calì dell'incarico, in diretta collaborazione, di esperto giuridico della Ministra del lavoro e delle politiche sociali (Silea n. 44619).

Con riferimento al decreto in oggetto, si osserva come non sia pienamente motivata la ragione per cui, nell'ambito della seconda fascia remunerativa degli esperti -da 40.000 a 65.000 euro- di cui all'art. 2, comma 1, d.m. 12 novembre 2019, n. 161, il compenso sia stato determinato nella misura massima. Si è già avuto modo di osservare che: *"il d.m. n. 161/2019, a mente del quale la gradazione del compenso avviene all'esito di una verifica in ordine all'esperienza, all'elevata qualificazione e specializzazione culturale e professionale, al livello della disponibilità garantita e alla qualità della prestazione richiesta. Il principio di trasparenza cui è improntato l'agire amministrativo impone, pertanto, che sia dato espressamente conto, nelle motivazioni del provvedimento, dell'attività di verifica dei requisiti posseduti dall'esperto"* (nota di avvertenza del 4 giugno 2020).

In attesa dei chiarimenti, si ricordano i termini dell'art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, per cui il tempo tra la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni.